

Giunta Regionale Direzione Generale Sanità

TELEFAX

Data: 22 12 2009

Protocollo: H1,2003.0044841

Ai Direttori Generali

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliere
- delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico

Al Commissario Straordinario

dell'IRCCS di diritto pubblico INRCA

Ai Legali Rappresentanti

- degli IRCCS di diritto privato
- degli Ospedali Religiosi Classificati
- delle Case di Cura private accreditate

LORO SEDI

Al Presidente di Federfarma Regionale Viale Piceno, 18 20129 – MILANO

Al Presidente di Assofarm Lombardia c/o Confservizi Via Brembo, 27 20129 – MILANO

Al Segretario della FIMP Regionale Via Caminadella, 21 20123 – MILANO

Al Segretario della FIMMG Regionale Via Teodosio, 33 20131 – MILANO

Al Segretario dello SNAMI Regionale Via Beatrice D'Este, 10 20122 – MILANO

Al Segretario della CUMI Regionale Via Tonale. 29-F 23100 – SONDRIO

Al Segretario del SUMAI Regionale Via Anguissola, 2 20146 – MILANO

Governo dei servizi sanitari territoriali e politiche di appropriatezza e controllo Via Pola, 9 e 11 - 20124 Milano - http://www.regione.lombardia.it

Tel. 02/67653061 Fax 02/3936097

A Federazione Medici SUA SEDE

All'AIOP Viale Restelli,7 20124 Milano

All'ANISAP Via Missori,9 20052 Monza

All'ARIS c/odi Cura Pio X Via Francesco Nava, 31 20159 Milano

A Lombardia Informatica Spa. Via Don Minzoni, 24 20158 – MILANO

A Santer S.p.a. Dir. Oper. Area Farmaceutica Via Durando 38 20158 MILANO

Al Segretario Regionale CGIL Regione Lombardia V.le E. Marelli 497 20099 SESTO SAN GIOVANNI

Al Segretario Regionale CISL Regione Lombardia V.le Italia 2 20099 SESTO SAN GIOVANNI

Al Segretario Regionale UIL Regione Lombardia V.le E. Marelli 497 20099 SESTO SAN GIOVANNI

Oggetto: Delibera n. VIII/10804 del 16.12.2009 – Allegato 2 e Allegato 11 – Esenzioni dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche.

La DGR. n. VIII/10804 del 16 dicembre 2009, avente per oggetto "Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2010", come impegno della Giunta e personale del Presidente, ha disposto quanto segue.

1. Ticket sulle prestazioni Ambulatoriali

Per sostenere l'economia regionale ed i cittadini per cui sono insorte delle difficoltà economiche a causa della congiuntura economica nazionale ed internazionale sfavorevole, a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino ad almeno il 31 dicembre 2010:

- sono inseriti tra gli esenti per le prestazioni di specialistica ambulatoriale i cittadini in cassintegrazione straordinaria ed i familiari a carico;
- i cittadini in cassintegrazione straordinaria, i lavoratori in mobilità ed i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, ed i familiari a loro carico possono godere del diritto all'esenzione a prescindere dal reddito.

A partire dal **1 gennaio 2010** si dovrà certificare lo stato di diritto all'esenzione per tutte le categorie di cui sopra con le stesse modalità previste per l'esenzione rispetto al ticket per i farmaci. Per autocertificare il diritto all'esenzione dalla compartecipazione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale si utilizzerà pertanto la stessa modulistica di cui alla nota prot. n. H1.2003.65166 del 16 dicembre 2003, che si allega per opportuna conoscenza.

Si precisa che:

- tale modulistica, che certifica il diritto all'esenzione sia per la farmaceutica che per la specialistica ambulatoriale, sarà rilasciata dagli uffici della ASL di competenza territoriale;
- le esenzioni di cui sopra hanno validità per il periodo di durata della condizione, fermo restando la tempistica massima di validità prevista dalla delibera n. 10804/2009:
- per coloro già in possesso dell'autocertificazione per l'esenzione dal ticket per l'assistenza farmaceutica rilasciata ai sensi della dgr n. 15592/2003, si prevede che la stessa sia valida anche per la certificazione del diritto all'esenzione dal ticket per la specialistica ambulatoriale;
- in fase transitoria **fino al 31.01.2010** il cittadino esente, non ancora in possesso della specifica certificazione attestante il diritto all'esenzione rilasciata dall'ASL, potrà autocertificare, ai sensi delle norme vigenti sull'autocertificazione di norma riconducibili alla modalità di autocertificazione preventive la propria condizione secondo le procedure previste. In questo caso l'indicazione dell'esenzione in relazione alla posizione dell'assistito viene effettuata presso la struttura sanitaria che eroga il servizio mediante la marcatura della casella contrassegnata dalla lettera "R" denominata "Reddito", qualora l'assistito autocertifichi tale condizione con l'apposizione della propria firma autografa nello spazio destinato.

Sulla ricetta del cittadino in possesso della suddetta autocertificazione il medico apporrà, nella parte destinata all'esenzione, il numero progressivo del tagliando e barrerà la lettera "R" denominata "Reddito" e il cittadino dovrà apporre la firma nell'apposito riquadro.

2. Certificazioni in scadenza relativamente a esenzione per farmaceutica.

Nell'allegato 11 della succitata delibera è disposto che le certificazioni attestanti il diritto all'esenzione per le prestazioni di assistenza farmaceutica sulla base del reddito, previste dalla DGR n. VII/15592 del 12 dicembre 2003, prorogate fino al 31 dicembre 2009 dalla DGR n. VIII/8501 del 26 novembre 2008, continuano a mantenere la loro validità fino al 31 dicembre 2010.

Si invitano le SS.LL. in indirizzo di dare ampia diffusione a tutti gli operatori coinvolti e ai medici prescrittori.

II Direttore Carlo Lucchina

Cordiali saluti.

All.1



RegioneLombardia

								 ~ - ~	4 - 100 r. Jan .	
23	3			ζ.				2.7	- 1	
				÷	: 1 1	ű				
					Ч	3	. 4.			
**			•		coming and 3 %	***		 N comm		
	\$.	1.09	. 4 .	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	13.	200 M				

Giunta Regionale Direzione Generale Sanità

Data:

Protocollo:

TELEFAX URGENTE

Ai Direttori Generali

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliere

Ai Commissari Straordinari

degli IRCCS di diritto pubblico

Ai Legali Rappresentanti

- degli IRCCS di diritto privato
- degli Ospedali Religiosi Classificati
- delle Case di Cura private accreditate

Ai Presidenti degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri della Lombardia

LORO SEDI

Al Presidente di Federfarma Regionale V.le Piceno 18 20129 <u>MILANO</u>

Al Presidente di Assofarm Lombardia c/o Conferservizi Via Brembo 27 20129 <u>MILANO</u>

Al Segretario della FIMP Regionale Via Caminadella 21 20123 <u>MILANO</u>

Al Segretario della FIMMG Regionale Via Teodosio 33 20131 <u>MILANO</u>

Al Segretario dello SNAMI Regionale Via Beatrice D'Este 10 20122 MILANO Al Segretario della CUMI Regionale Via Tonale 29 F 23100 <u>SONDRIO</u>

Al Segretario del SUMAI Regionale Via Anguissola 2 20146 <u>MILANO</u>

Al Segretario di Federazione Medici Via Cibrario 68 10144 <u>TORINO</u>

Al Segretario CIPE Via Biella 10 00182 ROMA

Al Segretario Regionale CGIL Regione Lombardia V.le E. Marelli 497 20099 <u>SESTO SAN GIOVANNI (MI)</u>

Al Segretario Regionale CISL Regionale Corso Italia 2 20099 <u>SESTO SAN GIOVANNI (MI)</u>

Al Segretario Regionale UIL Regionale Corso Italia 2 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

e.p.c. A SANTER S.p.A.

Dir. Oper. Area Informatica

Via Don Minzoni 24

20158 MILANO

Oggetto: D.G.R. n. 15592 del 12.12.2003 "Integrazione alla D.G.R. n. VII/11534 del 10 dicembre 2002 avente per oggetto: misure urgenti in merito alla razionalizzazione della spesa sanitaria".

Con la D.G.R. in oggetto, che si allega in copia alla presente nota, sono state ampliate le casistiche di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

In particolare sono stati esentati dal pagamento dei ticket per l'assistenza farmaceutica:

- I titolari di pensione ed i familiari a loro carico purchè appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno 2002, non superiore a 8.263,31 Euro, incrementato fino a 11.362,05 Euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,45 Euro per ogni figlio a carico;
- i disoccupati di cui agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego, i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione straordinaria ed i familiari a loro carico;
- i cittadini trapiantati d'organo con reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2002, non superiore a 36.151,98 Euro.

Per le prestazioni di pronto soccorso sono stati esentati dal pagamento del ticket, i cittadini di età superiore a 65 anni.

Il diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica deve essere autocertificato in via preventiva, compilando il modulo allegato 1 alla presente nota e presentando il medesimo a partire dal 19 dicembre 2003, agli appositi uffici dell'A.S.L. di competenza territoriale che rilasceranno una specifica certificazione numerata progressivamente, attestante le condizioni di esenzione autocertificate.

Gli addetti al rilascio delle certificazioni dovranno verificare che sulle stesse siano stati inseriti gli estremi anagrafici ed il numero di tessera sanitaria del dichiarante e degli eventuali familiari fiscalmente a carico aventi diritto all'esenzione ed annulleranno le righe non compilate.

Ogni autocertificazione dovrà essere conservata presso l'A.S.L.,unitamente alla copia della certificazione rilasciata al cittadino.

L'autocertificazione preventiva risponde ad un criterio di facilitazione dell'accesso da parte del cittadino all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per le condizioni autocertificabili nel rispetto delle normative vigenti in materia di autocertificazione, così come previsto dalla DGR VII/11534 del 10.12.2002 e successive integrazioni.

L'ASL responsabile del ritiro dell'autocertificazione, avrà cura di individuare gli uffici da dedicare a detto compito, in ambito distrettuale e/o comunale, in modo tale da assicurare agevoli accessi ai cittadini; sarà altresì cura dell'A.S.L. diffondere ampia comunicazione sulla dislocazione dei medesimi.

L'ASL responsabile del ritiro dell'autocertificazione potrà altresì autorizzare, tramite accordo, altri soggetti idonei al ricevimento dell'autocertificazione preventiva.

Per i soggetti già esenti in forza della DGR n. VII/11534 del 10.12.2002 rimangono attive fino al 31.1.2004, le modalità di autocertificazione attuali e questo al fine di evitare disagi al cittadino.

Sarà cura dell' ASL informare il cittadino della opportunità di attestazione dell'esenzione attraverso l'autocertificazione preventiva.

Ai sensi delle norme vigenti sull'autocerticazione, di norma riconducibili alla modalità di autocertificazione preventiva, il cittadino esente, non in possesso della specifica certificazione attestante il diritto all'esenzione rilasciata dall'A.S.L. o da soggetti da questa delegati, potrà autocertificare la propria condizione fino al 31.1.2004 secondo le procedure vigenti.

Sino a diversa comunicazione, la certificazione attestante il diritto all'esenzione sarà valida fino al 30 giugno 2004 e la base del reddito è riferita all'anno 2002.

Le esenzioni legate a condizioni di disoccupazione, cassa integrazione e mobilità dal lavoro, hanno validità per il periodo di durata della condizione.

Sulla ricetta del cittadino in possesso della specifica certificazione attestante la condizione che dà diritto all'esenzione dalla compartecipazione della spesa farmaceutica, il medico apporrà nella parte destinata all'esenzione, il numero progressivo del tagliando e barrerà la lettera R. Per i cittadini trapiantati d'organo, con diritto all'esenzione totale per condizioni di reddito, il medico barrerà sia la lettera A che la lettera R, scriverà il numero di esenzione dalla patologia 052 e sotto di esso apporrà il numero progressivo del tagliando. Sarà cura da parte dell'ASL competente o del soggetto eventualmente autorizzato al momento della consegna del tagliando provvedere a fare copia del tagliando e ad unirlo alla autocertificazione preventiva.

Con la D.G.R. in oggetto viene inoltre confermata la politica farmaceutica regionale, tesa ad assicurare una adeguata assistenza nel rispetto dei bisogni di salute e delle risorse disponibili.

A tal fine le A.S.L. sono tenute e promuovere l'uso dei farmaci con brevetto scaduto e ad affermare la prescrizione di farmaci con il più favorevole rapporto costo – beneficio della terapia, definendo in collaborazione con i medici specialisti e del territorio, percorsi prescrittivi in aree terapeutiche dove l'utilizzo dei farmaci in commercio a prezzo più alto non sempre è giustificato dai reali bisogni clinici in quanto detti farmaci non rappresentano la sola terapia efficace.

Viene inoltre ribadita la necessità di controllare le prescrizioni farmaceutiche relativamente all'appropriatezza d'uso dei farmaci da verificare ad esempio attraverso il rispetto delle

limitazioni prescrittive di cui alle note CUF ed alla verifica della corrispondenza fra prescrizione ed esistenza del piano terapeutico ove previsto.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale della D.G. Sanità Carlo Lucchina

Il Direttore Generale della D.G. Risorse e Bilancio Giovarni Tesi

Responsabile della procedura AlmaLisa Rivolta int. 3348 (per la parte sanitaria) Gabriele Liotta int. 8116 (per la parte delle esenzioni)



RegioneLombardia

COMPARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA SPESA FARMACEUTICA Delibera di Giunta Regionale del 12 dicembre 2003 n. 15592

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) La/il sottoscritta/o, nata/o a prov. (......) il/......./......., residente in prov. (.....), cap n°, ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 12 dicembre 2003, n. 15592. **DICHIARA** A. di essere titolare di pensione sociale; di godere di trattamento pensionistico al minimo e di avere un'età superiore a sessant'anni, ovvero di godere C. che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare riferito all'anno 2002 non è stato superiore a € 8.263,31 incrementato ad € 11.362,05 in presenza di coniuge fiscalmente a carico e di ulteriori € 516,45 per ogni figlio D. di essere in una delle seguenti condizioni (evidenziare con una X una delle condizioni): Disoccupata/o iscritta/o nelle liste di cui agli elenchi dei Centri per l'impiego; Lavoratrice/ore in mobilità; Lavoratrice/ore in cassa integrazione straordinaria dall'Azienda __ _____ Comune di _ *Prov.*____ Trapiantata/o d'organo con reddito complessivo del proprio nucleo familiare, riferito all'anno 2002, non superiore a € 36.151,98. E. che il proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della presente dichiarazione, risulta così composto: Cognome e Luogo e N. Tessera Codice Fiscale Fiscalmente a Nome Data di nascita sanitaria D carico SI NO SI NO SI NO SI NO

E. di avere barrato le situazioni di cui alle precedenti lettere ______.

La:Il sottoscritta/o dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione ha validità fino al 30 giugno 2004 salvo successiva proroga e che, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale, secondo quanto disposto nell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000.

SI

SI

SI

NO

NO

NO

(luogo e data)

Allegati:

⁻ copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445;

Informativa ai sensi dell'art. 13 d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai sensi dell'art. 13 del citato decreto legislativo nº 196/03, in relazione alle informazioni personali che Lei potrà comunicarci e che questo Ente intende trattare in modo anonimo, La informiamo di quanto segue:

- Il trattamento dei dati richiesti è diretto esclusivamente all'istruttoria dell'istanza per l'ottenimento del beneficio.
- Il trattamento può essere effettuato con mezzi automatizzati e non.
- Le informazioni richieste con la presente modulistica sono necessarie all'evasione della pratica afferente l'istanza di esenzione. Nella sua qualità di interessato Lei gode dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs nº 196/03.
- Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore della Giunta Regionale, il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Direzione Generale Risorse e Bilancio.

Soggetti beneficiari

- Possono beneficiare dell'esenzione alla compartecipazione alla spesa farmaceutica i titolari di pensione sociale, i titolari di pensione, ivi compresi soggetti titolari di trattamento pensionistico al minimo purché di età superiore a sessanta anni, e i familiari fiscalmente a carico di detti soggetti, purché appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo, riferito all'anno 2002, non sia stato superiore a € 8.263,31 incrementato ad € 11.362,05 in presenza di conluge e di ulteriori € 516,45 per ogni figlio fiscalmente a carico. Possono beneficiare dell'esenzione alla spesa farmaceutica le categorie indicate alla lettera **D** del modulo di autocertificazione e i familiari fiscalmente a loro carico senza i limiti di reddito sopra indicati, dal momento in cui si verifica una delle condizioni indicate ed ha validità per tutto il periodo di durata di tale condizione. L'agevolazione è estesa ai soggetti che abbiano subito trapianto d'organi, con esclusione dei familiari, purché il reddito del nucleo familiare, con riferimento all'anno 2002, non sia stato
- Il reddito complessivo è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2002 (presentata nell'anno 2003) prodotta ai fini IRPEF come indicato nel:
 - rigo "RN1 reddito complessivo" del quadro RN del MODELLO UNICO 2003-PF;
 - rigo "6 reddito complessivo" del Modello 730-3 (redditi 2002) Prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata;
 - punto "1 della parte B" del CUD 2003, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Definizione del nucleo familiare

1. Fanno parte del nucleo familiare:

- I soggetti componenti il nucleo familiare ai sensi dell'articolo 1 del DM Sanità 22 gennaio 1993, pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 1993, Serie Generale n. 21.
- I soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti il nucleo familiare di cui al punto precedente, anche se componenti di altra famiglia anagrafica, quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, come componente il nucleo familiare:
 - a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
- I conjugi, anche se con diversa residenza anagrafica e anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone.
- Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale
- Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto.
- Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
- Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, come indicato nelle presenti istruzioni. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

2. I coniugi non fanno parte dello stesso nucleo familiare quando:

- E' stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile.
- La diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c. p. c..
- Uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare.
- Si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi

3. Familiari fiscalmente a carico del dichiarante:

- I seguenti familiari, possono essere considerati fiscalmente a carico se, nell'anno 2002, hanno possiedono redditi propri per un ammontare non superiore ad € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili:
 - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati);
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali);

Istruzioni per la compilazione

- Ai fini dell'individuazione del soggetto dichiarante dovrà essere compilato, in ogni sua parte, il riquadro relativo ai dati anagrafici e
- Ai fini dell'individuazione della categoria di appartenenza del soggetto interessato alla agevolazione, il dichiarante dovrà barrare, le caselle previste alle lettere A, B, C e D, relative alla propria condizione e situazione reddituale.
- Relativamente alle indicazioni della lettera **E** il riquadro sottostante, inerente la composizione del nucleo familiare, dovrà essere
 - La prima riga è relativa ai dati del dichiarante che dovrà indicare nelle caselle dedicate:
 - Il proprio cognome e nome
 - Il luogo e la data di nascita
 - o II numero della propria tessera sanitaria
 - o Il proprio codice fiscale
 - b) Le righe successive, relative ai componenti il nucleo familiare, dovranno riportare nelle caselle dedicate:
 - Nella prima casella indicare se trattasi di C = coniuge, F = Figlia/o, A = Altro
 - Il cognome e nome del familiare
 - o Il luogo e la data di nascita del familiare
 - o Il numero della tessera sanitaria del familiare
 - Il codice fiscale del familiare
 - Barrare la casella relativa alla situazione di carico fiscale del familiare
- Relativamente alle indicazioni della lettera F, il dichiarante dovrà, espressamente, indicare quale fra le caselle A, B, C e D abbia barrato, ciò al fine di evitare contenziosi relativi ad ipotetiche aggiunte od omissioni rispetto a quanto dichiarato dall'interessato.
- Compilare i campi relativi alla data e luogo nonché provvedere alla sottoscrizione della dichiarazione. Ai fini della autentica della sottoscrizione il dichiarante dovrà allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Si evidenzia che le dichiarazioni prive di sottoscrizione o della copia del documento di identità del dichiarante non potranno essere

N. progressivo prestampato									
Certificazione esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica									
La presente certificazione esenta dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica i seguenti cittadini:									
Cognome	Nome	N. Tessera sanitaria							
		A							
La presente certificazione è va	lida fino al 30 giugno 2004.								
lungo e data	firm	timbro e na responsabile ASL							